

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12483 Anno 2022

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 19/04/2022



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati		Oggetto
PIETRO CAMPANILE	Presidente	Appalti pubblici – opere – riconsegna cantiere - ritenzione
MARINA MELONI	Consigliere	
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.	Ud. 18/02/2022 CC Cron. R.G.N. 21082/2016
LAURA SCALIA	Consigliere	
LUCA SOLAINI	Consigliere	

ORDINANZA

sul ricorso 21082/2016 proposto da:

Generali Costruzioni Grillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avvocato Savini Luca, rappresentata e difesa dall'avvocato Aliquò Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

I.A.C.P. - Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'avvocato Russo Graziella, rappresentato e difeso dall'avvocato Gambadauro Felice, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -



contro

Curatela del Fallimento Comil s.p.a. in liquidazione;

- intimata -

avverso la sentenza n. 215/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,
pubblicata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Lo IACP conveniva in giudizio la Società Costruzioni Generali Grillo, facente parte del RTI costituito con altre imprese, cui aveva conferito l'appalto per la «realizzazione di 210 alloggi e n. 8 botteghe in località Bordonaro di Messina», e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per la ritardata consegna del cantiere, a seguito della rescissione del contratto, stipulato l'11 luglio 1990, con delibera del 21 novembre 1995.

La Costruzioni Generali replicava che il rifiuto di riconsegnare il cantiere era giustificato dal fatto che lo IACP non aveva consentito alla verifica delle lavorazioni eseguite.

Il Tribunale condannava le imprese convenute al risarcimento del danno per il ritardo nella consegna del cantiere, avvenuta il 21 febbraio 2000, in coincidenza con l'ultimazione delle verifiche svolte dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio cautelare.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26 ottobre 2016, rigettando il gravame della Costruzioni Generali, ha ritenuto infondata la tesi difensiva a sostegno della legittimità della ritenzione del cantiere, ex art. 1460 c.c., quale reazione all'inadempimento di IACP all'obbligo di procedere alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite e allibrate, tesi argomentata con l'argomento che, in sede cautelare, la consegna era stata subordinata all'accertamento



dell'avanzamento dei lavori da parte di un esperto; ha ritenuto infondate le tesi relative all'indebito espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio esplorativa per l'accertamento di un danno non provato e all'acquisizione di produzione documentale tardiva da parte del consulente tecnico.

Avverso questa sentenza la Generali Costruzioni propone ricorso per cassazione, resistito dall'IACP.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1152 e 1460 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il diritto di ritenzione non sia esercitabile dall'appaltatore, contrariamente a quanto affermato in un precedente di legittimità (Cass. n. 8906 del 2013), a fronte del rifiuto del committente di corrispondere il corrispettivo dei lavori eseguiti, quale espressione dei principi generali che regolano i contratti a prestazioni corrispettive.

Il motivo è infondato.

E' giurisprudenza consolidata che il diritto di ritenzione sancito dall'art 1152 c.c., che è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può quindi essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite su suolo del committente (v. Cass. n. 51 del 1975, n. 5828 del 1984, n. 5346 del 1999, n. 12232 del 2002). Il precedente citato dalla ricorrente riguarda una fattispecie parzialmente diversa, nella quale il rapporto contrattuale sinallagmatico tra le parti era ancora in corso, mentre in quella in esame il rapporto è esaurito, a seguito di rescissione del contratto deliberata dall'ente pubblico.

La Corte territoriale ha osservato che *l'exceptio inadimplenti non est adimplendum*, ex art. 1460 c.c., «non può essere svolta per paralizzare la richiesta restitutoria conseguente al venir meno del vincolo



contrattuale per effetto della rescissione, ex art. 340 legge n. 2248/1865, poiché tale restituzione non trova la sua giustificazione in una controprestazione, ma è l'effetto del venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite dalle parti». Quest'affermazione è conforme a diritto. Al diritto di credito dell'appaltatore, infatti, non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo di riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del committente di pagamento del corrispettivo, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti (cfr., in generale, Cass. n. 6197 del 2008, n. 16304 del 2009).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per non avere considerato che la consegna del cantiere era sottoposta alla condizione che avvenisse alla presenza del consulente tecnico d'ufficio, come stabilito dal giudice nella fase cautelare, secondo il quale l'impresa avrebbe potuto subire un danno riconsegnando il cantiere senza la descrizione delle opere.

Il motivo è infondato, non ravvisandosi alcun giudicato, opponibile al committente IACP, nel provvedimento cautelare che, ai fini della descrizione delle opere eseguite, disponeva la consegna del cantiere alla presenza del consulente tecnico d'ufficio, provvedimento interpretato dalla Corte territoriale nel senso che esso non produceva l'effetto di attribuire un crisma di legalità alla condotta dell'appaltatore già in mora.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., per avere addebitato all'impresa il ritardo nella consegna del cantiere, dal 30 settembre 1998 al 21 febbraio 2000, senza tener conto che questo tempo era imputabile al consulente d'ufficio, cui il giudice



cautelare aveva demandato il compito di vigilare sulla consegna, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice.

Il motivo è inammissibile, sollecitando una revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito.

Il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2967 c.c., per avere espletato una consulenza tecnica d'ufficio esplorativa, con l'effetto di esonerare la parte dal fornire la prova del danno da accertare, è inammissibile per difetto di specificità e perché impropriamente diretto a sollecitare un nuovo giudizio sul merito.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 157, 183, 184, 187 e 194 c.p.c. e 2697 c.c., a proposito dell'utilizzo da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti prodotti tardivamente in giudizio dall'IACP, in violazione del termine previsto a pena di decadenza.

Il motivo è inammissibile, non svolgendo specifiche censure all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la genericità del relativo motivo di appello, nel quale non erano indicati quali fossero i documenti ritualmente prodotti e utilizzati dal consulente, ciò precludendo a questa Corte di valutare la decisività del mezzo.

Il sesto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., per avere operato una liquidazione equitativa del danno risarcibile in mancanza della impossibilità o estrema difficoltà di determinazione dello stesso, è inammissibile, essendo anche in tal caso diretto a sollecitare una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto. L'argomento che fa leva sulla mancata indicazione delle ragioni che avevano impedito a IACP di indire una nuova gara di appalto non è neppure coerente con la censura proposta, attenendo alla diversa



questione (incensurabile in questa sede) della esistenza del danno in concreto, anziché a quella della quantificazione del danno risarcibile.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 10200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 18 febbraio 2022

Il Presidente

